

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera – Convenzione Italgas

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi e verso prestatori di lavoro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati a terzi e derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, incluso l'esercizio delle attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative svolte dall'Assicurato sia nella sua qualità di proprietario che di esercente, conduttore, gestore o committente (garanzia RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere (garanzia RCT)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per infortuni subiti da prestatori di lavoro da esso dipendenti (garanzia RCO)
- ✓ Estensione delle garanzie RCT e RCO alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni
- ✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di tali operazioni
- ✓ Danni a cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e/o riparazione quando eseguiti presso terzi, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione, scoppio di cose di sue proprietà o da esso detenute
- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato, inclusi sia i danni subiti dagli stessi che quelli provocati a terzi e/o ai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, aeromobili e veicoli spaziali
- ✗ Danni cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori
- ✗ Danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione
- ✗ Danni da furto
- ✗ Danni cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi e/o natanti, aeromobili e/o veicoli spaziali, ed i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso
- ✗ Danni alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ✗ Danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi
- ✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo
- ✗ Gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).
- ✗ Danni subiti da:
 - il rappresentante legale dell'Assicurato;
 - i prestatori di servizio che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- ✗ Danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato
- ✗ Danni derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, collegate in

- ✓ La responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008
- ✓ I danni, materiali e diretti, agli impianti tecnologici preesistenti, purché non di proprietà dell'Assicurato, causati dall'Assicurato durante l'esecuzione dei lavori
- ✓ I danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono, inoltre, incluse le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, entro il massimale di € 50.000
- ✓ I danni derivanti da furto cagionato a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.

modo fisso e non removibile (esclusi quindi i raccordi "mobili" o meglio "smontabili"), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La polizza prevede limitazioni temporali relativamente a quali richieste di risarcimento e quali eventi dannosi sono indennizzabili: alcune garanzie operano in base alla data di presentazione della richiesta di risarcimento (claims made) e altre in base alla data del verificarsi del fatto dannoso. Per alcune garanzie è applicabile inoltre una data di retroattività

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondo intero



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni sinistro entro 6 giorni da quando se ne ha conoscenza, fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore. La denuncia di sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, e dovrà essere corredata nel più breve tempo possibile dalle notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- Durante il periodo assicurativo, comunicare immediatamente a Chubb o all'intermediario assicurativo che gestisce la polizza ogni eventuale modifica del rischio che comporti un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- Relativamente alla garanzia RCO, l'Assicurato deve denunciare solo i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità, i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge sugli infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle autorità competenti, oppure se l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 giorni, nonché i sinistri per i quali ha ricevuto una richiesta di risarcimento
- Entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo, comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario. Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo oppure il pagamento deve essere effettuato semestralmente con addebito automatico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

